



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@pec.amiavr.it
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 – R.E.A. 261063 - Cap. Soc. int. vers. € 5.000.000,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
RIFIUTI VARI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI
AMIA VERONA SPA
PER LA DURATA DI DUE ANNI
(ex art. 71, del D.Lgs. 36/2023)

CIG BB15284EE9

CODICE INTERNO

GA-00127

CPV 90512000-9

R.U.P.
(Geom. Moreno Pensa)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di **trasporto** dei rifiuti vari provenienti dalle attività di raccolta di Amia Verona Spa (a seguire AMIA VERONA o Stazione Appaltante), dalla sede di Amia in Via Avesani n. 31 Verona verso destinazioni finali come indicato nella seguente tabella:

CER	DESTINAZIONE	QUANT. in Ton	TONELLATE/ VIAGGIO	NUMERO VIAGGI
150106	Da Amia – MAGIS AMBIENTE SRL Zevio VR	1.400	7	200
150106	Da Amia a Serit - Cavaion Veronese VR – Ideal service Montebello (VI)	7.800	7	1.116
150102	Da Amia a Serit – Cavaion Veronese VR – AGSM - AIM Zevio – Ideal service Montebello (VI)	100	7	14
200139	Da Amia a Serit – Cavaion Veronese VR- IWM Montebello (VI)	80	7	12
200101	Da Amia – MAGIS AMBIENTE SRL Zevio – selecta Oppeano	6.000	13	462
150101	Da Amia – MAGIS AMBIENTE SRL Zevio	800	8	100
200307	Da Amia – MAGIS AMBIENTE SRL Zevio	6.000	15	400
TOTALE viaggi				2.304

Il quantitativo giornaliero di rifiuti da trasportare e il numero minimo di mezzi da mettere a disposizione, pari almeno a n.2 mezzi, saranno comunicati settimanalmente dalla Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica, in base alle necessità.

Qualora, in relazione al quantitativo di rifiuti da trasportare, si renda necessario impiegare un numero maggiore di mezzi rispetto a quello indicato in offerta, l'appaltatore è tenuto a fornire i mezzi aggiuntivi richiesti dalla Stazione Appaltante, previa determinazione di un adeguamento economico calcolato sulla base del costo unitario per mezzo/giorno indicato in offerta.

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di garantire la continuità del servizio anche nei casi in cui il numero di mezzi richiesto superi quello indicato in offerta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo aggiuntivo.

Si precisa che i viaggi indicati in tabella sono da considerarsi indicativi e l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere qualora gli stessi dovessero ridursi, e conseguentemente l'importo contrattuale, nell'arco temporale di un anno, per esigenze logistico-organizzative di questa stazione appaltante.

Gli orari di ritiro saranno indicativamente dalle ore 6:30 alle ore 17:00, domenica e giorni festivi, in generale, esclusi.

Le attività di caricamento dei mezzi delle imprese appaltatrici sarà effettuato a cura del personale di Amia Verona Spa con ragno e/o pala meccanica.

Il caricamento di tali materiali si svolge in concomitanza con quello di altri mezzi che trasportano rifiuti, potendosi così generare tempi di attesa.

L'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per le soste di cui sopra.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

I trasporti potranno avvenire attraverso l'utilizzo delle seguenti tipologie di mezzi di trasporto:

- semirimorchi con piano mobile

garantendo la disponibilità di almeno due mezzi

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di **anni 2 (due)** a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, indicativamente stabilita per il **giorno 1 luglio 2026** per un importo di **€ 391.680,00** oltre IVA oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0 € sulla previsione della base d'asta €/viaggio **170,00+IVA**. Qualora alla scadenza temporale l'importo contrattuale dovesse essere in attivo questa stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per un ulteriore periodo, sino ad esaurimento del suddetto importo.

In tal caso l'operatore economico ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

Le prestazioni richieste sono precisate negli articoli successivi del presente Capitolato speciale nonché nei relativi allegati.

Gli importi riportati negli atti di gara sono indicativi e finalizzati a determinare riferimento per la formulazione dell'offerta, e relativo regime fiscale.

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
<i>1</i>	<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso (escluso costo della manodopera)</i>	<i>€239.616,00</i>
<i>2</i>	<i>oneri per la sicurezza da interferenza</i>	<i>€ 0,00</i>
<i>2</i>	<i>costo della manodopera</i>	<i>€ 152.064,00</i>
4	<i>Totale importo dell'appalto</i>	<i>391.680,00</i>
<i>5</i>	<i>Quinto dell'importo contrattuale</i>	<i>78.336,00</i>
6	<i>Totale complessivo oneri per acquisizione servizio</i>	<i>470.016,00</i>

ART. 3 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E QUINTO D'OBBLIGO

La revisione dei corrispettivi potrà avvenire, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici (art. 60 D. Lgs. n. 36/2023), al verificarsi di condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione dei costi del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale. La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'allegato II.2-bis del D. Lgs 36/2023, con riferimento al settore di attività relativo al Codice CPV 90512000-9 *servizi di trasporto di rifiuti*, nonché, in considerazione della specificità del servizio, gli indici relativi:

- ai costi dei prodotti energetici e dei carburanti (gasolio);
- al costo del lavoro, sulla base degli indici ISTAT e dei rinnovi del CCNL di settore;
- ai costi generali di esercizio e manutenzione dei mezzi.

La revisione è determinata sulla base della variazione delle suddette componenti di costo, tenuto conto della loro incidenza sul valore complessivo del servizio.

L'aggiornamento dei corrispettivi è effettuato con periodicità semestrale ed è applicato alle prestazioni eseguite successivamente alla variazione rilevata.

La revisione dei prezzi è determinata mediante metodo parametrico, sulla base delle principali componenti di costo del servizio, secondo la seguente formula:

$$P_1 = P_0 \times [a \times (G_1/G_0) + b \times (L_1/L_0) + c \times (I_1/I_0)]$$

dove i coefficienti a, b, c rappresentano l'incidenza percentuale delle componenti di costo (carburante, lavoro, altri costi) sul valore complessivo del servizio.

Le modalità applicative della formula sono disciplinate in conformità all'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, utilizzando indici ufficiali e verificabili.

A fini meramente esemplificativi, l'applicazione della formula consente di determinare in modo oggettivo l'adeguamento dei corrispettivi al variare delle condizioni di mercato, con particolare riferimento ai costi del carburante (gasolio), che rappresentano una componente significativa del servizio.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, Amia Verona SpA può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fatto salvo l'eventuale adeguamento dei prezzi derivante dall'applicazione della clausola di revisione di cui al presente capitolato.

L'importo massimo delle prestazioni aggiuntive o in diminuzione esercitabili ai sensi del presente comma è pari al 20% dell'importo contrattuale.

Resta fermo che le modifiche eccedenti tale limite potranno essere disposte esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 4 – IMPIANTO DI DESTINAZIONE

L'appaltatore dovrà trasportare il rifiuto presso gli impianti indicati da tabella di cui all'ART.1

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'impianto di destinazione individuato dalla Stazione Appaltante si trovi nell'impossibilità oggettiva di ricevere i rifiuti, la stessa potrà individuare un diverso impianto idoneo al conferimento della medesima tipologia di rifiuto, dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.

In tal caso, il corrispettivo del servizio sarà adeguato esclusivamente in funzione della variazione della distanza chilometrica tra il punto di carico e il nuovo impianto di destinazione, rispetto a quella originariamente prevista.

L'adeguamento economico sarà determinato applicando un costo unitario pari a € 0,50 per chilometro, calcolato sulla differenza, in aumento o in diminuzione, dei chilometri effettivamente percorsi. Nulla sarà dovuto qualora il nuovo impianto individuato rientri nello spazio di 30 Km dall'impianto precedente.

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria rispetto al programma settimanale richiesto comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.18.

ART. 5- TRASPORTO DEL RIFIUTO

Le operazioni di trasporto devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi dispersione di rifiuti lungo il percorso. A tal fine, l'appaltatore è tenuto a dotare tutti i mezzi impiegati di idonei sistemi di copertura dei carichi, adeguati per materiale, forma e tipologia, in relazione alla natura dei rifiuti trasportati. Tali dispositivi devono essere forniti, mantenuti in efficienza e utilizzati a cura e spese dell'appaltatore.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato entro 24 ore dal carico. In caso di guasto o indisponibilità del mezzo, l'appaltatore è tenuto a provvedere senza ritardo alla sostituzione con altro mezzo idoneo, al fine di garantire la continuità del servizio.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora il numero o la tipologia dei mezzi impiegati risultino inadeguati rispetto ai quantitativi di rifiuto da trasportare, la Stazione Appaltante può richiedere l'integrazione o la sostituzione degli stessi. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi entro un termine congruo stabilito dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini richiesti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio, in tutto o in parte, ad altro operatore economico, con addebito dei relativi costi all'appaltatore inadempiente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale e non può essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di sciopero del personale, devono essere garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa vigente.

Al fine di assicurare la continuità operativa e il coordinamento con la Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a nominare un responsabile del servizio, reperibile per tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

ART. 6- PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura della Stazione Appaltante predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente.

L'appaltatrice dovrà inviare a mezzo mail (logistica@amiavr.it) copia del formulario con il relativo peso di accettazione.

La copia del formulario anticipata via mail dovrà pervenire preferibilmente al produttore il giorno successivo allo scarico. La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 18.

ART. 7 – ORARIO DI RITIRO

Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di Amia Via Bartolomeo Avesani 31 saranno indicativamente dalle ore 6.30 alle ore 17.00, domenica e giorni festivi, in generale, esclusi.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza, tutela ambientale e diritti dei lavoratori, comprese le disposizioni che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, nonché degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di

lavoro applicabili e dagli accordi sindacali. Gli obblighi previsti si applicano anche se l'Appaltatore non faccia parte delle associazioni stipulanti.

L'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente di personale alle proprie dipendenze, regolarmente assunto, formato e qualificato per l'esecuzione del servizio.

1. Responsabile della commessa

- L'Appaltatore nominerà un responsabile della commessa, reperibile h24, incaricato del coordinamento dell'intero servizio e punto di contatto per la Stazione Appaltante.
- Il nominativo, ruolo e numero di telefono del responsabile, nonché eventuali variazioni, dovranno essere comunicati all'inizio dell'appalto, ad ogni modifica e annualmente.

2. Comunicazione del personale

- L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante:
 - l'elenco completo del personale impiegato, con relative qualifiche, livello e CCNL applicato;
 - l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
 - recapiti aziendali e numeri di telefono per contatti diretti.
- Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente.

3. Requisiti morali e sostituzioni

- Il personale non deve avere condanne che compromettano moralità e affidabilità.
- Eventuali sostituzioni o variazioni dovranno garantire pari livello di competenza ed esperienza, con comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante.

4. Condotta e riservatezza

- Il personale dovrà mantenere condotta irreprensibile, rispettare la riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante il servizio e svolgere correttamente le mansioni.
- Eventuali richiami o richieste di sostituzione da parte della Stazione Appaltante saranno vincolanti per l'Appaltatore.

5. Formazione e sicurezza

- L'Appaltatore assicurerà la formazione del personale e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale o collettivi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, incluse le procedure di sicurezza e tutela ambientale.

6. Lingua e competenze

- Il personale deve comprendere e parlare la lingua italiana, essere informato sulle modalità di esecuzione del servizio, autonomo, affidabile e qualificato per i compiti assegnati.

7. Divisa e identificazione

- Il personale dovrà presentarsi ordinato, con divisa fornita dall'Appaltatore, recante il nome della società, e tessera di riconoscimento esposta in modo visibile ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008.

8. Comportamento operativo

- Durante il servizio è vietato consumare cibo, ascoltare radio, usare telefoni o dispositivi per scopi personali, intrattenersi con visitatori o dipendenti della Stazione Appaltante oltre quanto necessario per comunicazioni di servizio.
- L'Appaltatore garantirà che il personale mantenga comportamento corretto, riservato e di fiducia.

9. Mezzi e organizzazione operativa

- L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il numero di mezzi necessario per garantire l'esecuzione del servizio secondo quanto indicato dalla Stazione Appaltante.
- Qualora siano necessari mezzi aggiuntivi rispetto a quanto indicato in offerta, l'Appaltatore è tenuto a fornirli previo adeguamento economico calcolato sulla base del costo unitario per mezzo/giorno indicato in gara.

- L'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio anche nei casi in cui il numero di mezzi richiesto superi quello indicato in offerta.

10. Servizio essenziale

- Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico essenziale e non può essere sospeso, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
- In caso di sciopero del personale, devono essere garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'appaltatore provvederà ad emettere pre-fattura, entro il giorno 3 del mese successivo al servizio effettuato alla seguente mail logistica@amiavr.it; giovanni.pachera@amiavr.it, sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benestare da parte dell'appaltatrice.

Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.

A ciascuna pre-fattura dovrà essere allegato un report mensile dei conferimenti.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05/10/2010 n. 207.

La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà ad AMIA VERONA di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra i servizi svolti e quelli descritti nella presente documentazione o nell'offerta, Amia Verona SPA inviterà l'affidatario a porvi rimedio, a cura e spese dello stesso e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

AMIA VERONA, inoltre, declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

DURC irregolare;

- carichi sospesi Equitalia;

- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte di AMIA VERONA.

ART. 12 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23. Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto della procedura di gara, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di AMIA VERONA, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto, in conformità nei modi, forme e importi previsti dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023. La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con facoltà della Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente successivo in graduatoria.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini indicati. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato E il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nella busta amministrativa, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 15- COPERTURE ASSICURATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa si obbliga, inoltre, a prendere visione e ad accettare pienamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) della sede di Amia in via Avesani n.31, con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

Tale documentazione è interamente visionabile e liberamente scaricabile dal sito web aziendale www.amiavr.it, al seguente link <https://www.amiavr.it/LAzienda/Sicurezza>

L'affidatario dovrà successivamente produrne copia sottoscritta per accettazione.

Al medesimo link è richiesto il rispetto dei contenuti del **REGOLAMENTO GENERALE INGRESSI SEDE AMIA**.

L'affidatario dovrà successivamente produrre, il proprio Documento di Valutazione Rischi (DVR) che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni da condurre e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei macchinari impiegati e l'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro. Si sottolinea che, qualora richiesta, la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 potrà comportare la risoluzione del contratto in danno, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicatario deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

AMIA VERONA si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'aggiudicatario di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D. Lgs. 81/2008, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicatario deve notificare immediatamente ad AMIA VERONA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di AMIA VERONA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'aggiudicatario, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di AMIA VERONA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'aggiudicatario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad AMIA VERONA o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'aggiudicatario o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di AMIA VERONA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'aggiudicatario Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da AMIA VERONA ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'aggiudicatario dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di AMIA VERONA, per fatto e colpa dell'aggiudicatario.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva di AMIA VERONA.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 17 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'aggiudicatario le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma settimanale richiesto	Art.1	€/viaggio 100,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 6	€/giorno 1.000,00
Mancato rispetto delle norme di sicurezza secondo quanto citato nel verbale dei rischi	Verbale dei rischi	€/contestazione 100,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la Stazione Appaltante contesta il fatto all'aggiudicatario nel più breve tempo possibile, mediante o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'aggiudicatario, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per AMIA VERONA di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'aggiudicatario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 18 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 18 in numero superiore a tre
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante adotterà il seguente iter:

- 1) AMIA VERONA contesta il fatto all'aggiudicatario nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) L'aggiudicatario, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 3) AMIA VERONA valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, AMIA VERONA provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA VERONA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

Nei casi di seguito indicati AMIA VERONA può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'appaltatore:

I patti sindacali in vigore e, in generale, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;

nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;

nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle riguardanti la puntualità nell'esecuzione delle pulizie ed il numero delle ore lavorate;

nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con l'Amministrazione per eseguire il servizio de quo, o comunque nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;

In presenza di comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio, o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;

- nel caso di danneggiamenti volontari di cose appartenenti all'AMIA VERONA Verona Spa;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'Appaltatore- oltre alla perdita del deposito cauzionale – sarà tenuto al risarcimento: dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di efficienza del servizio di pulizia, fatto svolgere ad altre ditte;

di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato alla S.A.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'aggiudicatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da AMIA VERONA.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria

della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA VERONA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

ART. 19 – RECESSO

AMIA VERONA Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.123, D.lgs. 36/2023, nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso dell'aggiudicatario, non adeguatamente giustificato, la stazione appaltante, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della commessa.

In caso di recesso ingiustificato dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 20 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo di AMIA VERONA (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Nelle more del contenzioso l'appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 21- OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni,

nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti si obbligano, a tale riguardo, a scambiarsi reciprocamente l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.

ART. 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 EDEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA VERONA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA VERONA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA VERONA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 25 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 26 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'AGGIUDICATARIO

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'aggiudicatario dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di AMIA VERONA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AMIA VERONA.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte di AMIA VERONA, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, AMIA VERONA si riserva la facoltà di:

- aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria;
- escutere la cauzione provvisoria e ottenere dalla ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 28 – POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

AMIA Verona SpA, attraverso i propri preposti, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche richieste e alle norme vigenti in materia.

ART. 29 – ANTICIPAZIONI

L'aggiudicatario ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo di fornitura stimato annualmente in € 3.945,00. L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo anno di durata del servizio.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

IL R.U.P
Geom. Moreno Pensa